

ATTO DI TRANSAZIONE FISCALE
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
EX ARTT. 57, 61, 63 E 284 D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019
stipulato tra
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
e
EGEA COMMERCIALE SRL e
EGEA ENERGIE SRL in qualità di cessionaria del ramo d'azienda di Egea
Commerciale srl

Il presente atto formale di transazione fiscale nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa regolato dall'art. 61 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito indicato come CCII) viene stipulato e firmato digitalmente tra le parti:

- **AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**, con sede in Torino Corso Vinzaglio 8 in persona del Direttore Regionale Dott. Guido Isolabella, nato a Novi Ligure (AL) il 05.04.1962, codice fiscale SLBGDU62D05F965I con domicilio per la carica in Torino (di seguito indicata come Direzione Regionale o Amministrazione finanziaria o Agenzia);
- la società **EGEA COMMERCIALE SRL con unico socio** (C.F. 02439760162), con sede legale in Alba (CN), Corso Nino Bixio n. 8, capitale sociale Euro 3.000.000 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita Iva 02439760162, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo numero REA CN-24642, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito dei necessari poteri, Dott. Marco Meo, nato a Campobasso il 6 aprile 1962, codice fiscale MEO MRC 62D06 B519A, assistita dal Prof. Dott. Giulio Andreani e dalla Dott.ssa Erika Andreani, presso i quali, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio in Milano (MI), in Piazza Tre Torri n. 2 c.a.p. 20145 presso lo Studio PwC TLS - Associazione Professionale di Avvocati & Commercialisti (di seguito indicata: “**EGEA COMMERCIALE SRL**” o “**la Società**”);
- la società **EGEA ENERGIE SRL con unico socio** (C.F. 04095190049) con sede legale in Alba (CN), C.so N.Bixio n.8, capitale sociale Euro 100.000 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita Iva 04095190049, iscritta al Registro

delle Imprese di Cuneo numero REA CN-335642, in persona del rappresentante pro tempore legale dott. Marco Meo, nato a Campobasso il 6 aprile 1962, codice fiscale MEO MRC 62D06 B519A, in qualità di cessionaria del ramo d'azienda di Egea Commerciale srl, anch'essa parte debitrice obbligata nei limiti del presente accordo (di seguito anche indicata: **EGEA ENERGIE SRL con unico socio, "NewCo Commerciale"** o **"la Cessionaria"**);

PREMESSO CHE

- EGEA COMMERCIALE SRL versa in stato di crisi ed è in possesso dei requisiti di assoggettabilità alla disciplina della transazione fiscale previsti dagli artt. 1 e 2 del CCII;
- lo stato di crisi della società è da attribuire ad una intervenuta precarietà del settore di riferimento a causa della volatilità dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, i quali hanno subito un drastico aumento con lo scoppio del conflitto russo-ucraino e tale circostanza è stata ulteriormente aggravata dalla presenza di contratti di somministrazione a prezzo fisso;
- in data 11.03.2024 la società EGEA COMMERCIALE SRL ha presentato presso la Direzione Regionale l'istanza di transazione fiscale ex art. 63 CCII, acquisita con prot. 14749/2024 poi integrata in data 10.06.2024;
- l'istanza di transazione fiscale si inserisce nell'ambito degli *accordi di ristrutturazione di gruppo* conclusi da EGEA COMMERCIALE SRL, EGEA SPA ed EGEA PT SRL, all'esito di una procedura di Composizione Negoziata della crisi (di seguito anche CNC), cui le società hanno chiesto l'accesso in data 22.06.2023, ai sensi degli artt. 12 e seguenti CCII e tale proposta di transazione fiscale è stata presentata unicamente da EGEA COMMERCIALE SRL;
- l'istanza di transazione fiscale ai sensi del paragrafo 6.1.1 lettera D) prevede che sia la società NewCo Commerciale, cessionaria del ramo d'azienda comprensivo dei debiti tributari, a pagare le somme dovute in dipendenza dell'atto di transazione;
- l'istanza di transazione fiscale ai sensi del paragrafo 6.1.1 lettera H) prevede l'obbligo della EGEA COMMERCIALE SRL e per essa della società NewCo Commerciale, cessionaria del ramo d'azienda, di assicurare nel complesso, per un biennio decorrente dall'omologazione dell'atto di transazione, l'occupazione di almeno n. 75 dei suoi attuali lavoratori dipendenti, fatti salvi gli effetti delle cessazioni volontarie del rapporto di lavoro e dei trasferimenti infragruppo;
- in data 11.04.2024 la Direzione regionale del Piemonte ha inviato alla Società la precisazione del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate, pari ad € 147.899.841,94, che, alla data della sottoscrizione del presente atto risulta modificato per effetto del pagamento delle rate delle comunicazioni di irregolarità da parte del contribuente;
- in data 12.04.2024 è stato stipulato il contratto di cessione di ramo d'azienda tra EGEA COMMERCIALE SRL e EGEA ENERGIE SRL (C.F. 04095190049),

- registrato in data 16.04.2024, numero 35098 serie 1T, previa autorizzazione del Tribunale di Torino e sotto condizione sospensiva dell'omologa degli accordi di ristrutturazione, per effetto del quale la cessionaria ha accettato e acquistato il ramo d'azienda comprendente anche il debito tributario quantificato, all'esito delle transazioni fiscali, in € 71.641.708,00, nei confronti di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle Regioni;
- in data 16.04.2024 EGEA COMMERCIALE SRL, EGEA SPA ed EGEA PT SRL hanno depositato il ricorso congiunto presso il Tribunale di Torino ai sensi degli artt. 40, 54 e 61 CCII - P.U. n. 195/2024 - per omologare, ai sensi dell'art. 61 CCII, il piano e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa già conclusi con i rispettivi creditori aderenti, includendovi anche l'istanza di transazione fiscale presentata all'Agenzia delle Entrate;
 - in data 17.05.2024 (prot. 27564) la Direzione Regionale ha ricevuto l'avviso dell'avvenuto deposito presso il Tribunale di Torino del sopracitato ricorso;
 - in data 17.05.2024 è stata inviata all'Agenzia delle Entrate l'attestazione ex art. 57 CCII redatta dal prof. Alessandro Danovi il 10.04.2024, attestante la *veridicità dei dati aziendali* al 31.12.2023, la *fattibilità del Piano* elaborato e la *convenienza* del trattamento proposto mediante l'istanza di Transazione Fiscale rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale. In merito alla veridicità e completezza dei dati l'attestatore ha precisato che ha ricevuto dalle Società una specifica *Management letter*, dallo stesso richiamata con riguardo ai limiti dell'attestazione, alla veridicità dei dati alla base del piano e con riguardo alle politiche contabili adottate dalla società. In merito alla fattibilità del Piano, l'attestatore ha subordinato il giudizio, tra l'altro, all'inesistenza di rischi, diversi da quelli portati a conoscenza del professionista, che potrebbero tradursi in divergenze, anche sostanziali, dalle conclusioni raggiunte. In merito alla preferibilità della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria l'attestatore ha richiamato integralmente la relazione del dott. Paolo Carbone, da cui emerge che l'attivo realizzabile nello scenario di liquidazione giudiziale non garantirebbe neppure in minima parte la soddisfazione del credito erariale;
 - in data 10.06.2024 la società ha presentato una proposta integrativa incrementando l'importo offerto in pagamento grazie alla messa a disposizione di un'ulteriore somma di € 562.321,00 e all'utilizzo sia dei crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi sia dei crediti d'imposta relativi all'efficientamento energetico, questi ultimi sino a concorrenza dell'importo di € 3.813.170,00;
 - in data 20.06.2024 si è svolta presso il Tribunale di Torino l'udienza per l'omologa degli accordi ad efficacia estesa all'esito della quale il Giudice, preso atto dell'assenso espresso dalle Agenzie fiscali e dell'imminente sottoscrizione del relativo atto di transazione, si è riservato sulle opposizioni presentate;

CONSIDERATO CHE

- l'operazione di risanamento prevede la cessione di alcuni individuati rami d'azienda delle tre società del gruppo – già richiedenti l'accesso alla Composizione Negoziata della Crisi – alla società IREN SPA con contestuale creazione di società NewCo e i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'omologa semplice degli accordi di ristrutturazione e della transazione fiscale;
- la proposta di transazione fiscale, come da ultimo integrata, anche per effetto della compensazione fra crediti e debiti della medesima natura, prevede il pagamento dei seguenti importi:
 - > € 44.979.384,90 offerti nella iniziale proposta di transazione fiscale;
 - > € 562.321,00 offerti nella proposta integrativa del 10-11.06.2024;
 - > € 458.472,00 pari all'importo del credito risultante dalle dichiarazioni a.i. 2022, ridotto dell'importo dei debiti relativi a Ires e Irap risultanti dalle dichiarazioni fiscali inerenti al periodo d'imposta 2023, con i quali detto credito verrà compensato;
 - > € 3.813.170,00 per effetto della compensazione con i crediti d'imposta relativi all'efficientamento energetico (ove interamente riconosciuti o nella diversa misura riconosciuta);
- la società ha proposto il pagamento integrale del debito per Canone Rai, al di fuori della transazione fiscale, entro un anno dalla data di omologazione dell'Accordo di ristrutturazione;
- all'Agenzia delle Entrate sarà anche destinata l'eventuale eccedenza che dovesse residuare rispetto all'importo stanziato dalla società per il pagamento del debito per "Canone Rai" (€ 1.600.106,00);
- EGEA COMMERCIALE SRL si è impegnata a costituirsi parte civile nel procedimento penale in capo agli ex amministratori al fine di far valere i propri diritti risarcitori ai sensi dell'art. 2476 c.c. prevedendo il riversamento pro-quota agli Enti degli eventuali risarcimenti ottenuti;
- con nota prot. 34537 del 17.06.2024 la Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parere favorevole (atto di assenso) sull'istanza di transazione così come modificata e integrata, nel quale sono esposti i motivi per addivenire alla definizione del trattamento dei crediti erariali, che qui si intendono integralmente richiamati;
- secondo quanto attestato dal professionista incaricato (Prof. Danovi) e dal Commissario Giudiziale (Dott. Ferrari Loranzi) la transazione fiscale è in grado di assicurare una migliore soddisfazione del credito erariale rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- l'adesione alla proposta di transazione contribuisce al risanamento aziendale e alla tenuta occupazionale, consentendo il contemperamento degli interessi pubblici e privati;

- l'accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione su crediti tributari avviene in base al dettato normativo degli artt. 57, 61 e 63 del C.C.I.A.A., nonché delle Circolari del 18/04/2008 n. 40/E, del 10/04/2009 n.14/E, del 06/05/2015 n.19/E, del 23/07/2018 n. 16/E, del 29/12/2020 n. 34/E, nonché la Risoluzione del 5/1/2009 n. 3/E.

La Direzione regionale (parte creditrice) e la società EGEA COMMERCIALE SRL (parte debitrice) e la società EGEA ENERGIE SRL (parte debitrice nei limiti del presente accordo), come sopra rappresentate,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

le premesse e gli allegati (tra cui il prospetto in cui sono riportati i crediti di Agenzia delle Entrate), formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 1 – Termini generali

L'Accordo acquista la sua piena validità ed efficacia subordinatamente all'omologazione definitiva da parte del Tribunale di Torino ed allo spirare dei termini per l'impugnazione dell'omologa.

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono di transare i propri rispettivi crediti e debiti, in conformità alla disciplina regolata dal combinato disposto degli artt. 57, 61 e 63 del CCII e alle finalità istituzionali sottese e presupposte dall'istituto della transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa.

A seguito dell'istanza di transazione su crediti tributari e per effetto del presente accordo, le Società si obbligano solidalmente a versare le somme concordate nei modi e nei tempi stabiliti dal presente atto.

ART. 2 – Determinazione dell'importo dovuto

Le società si impegnano a versare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 CCII, all'AGENZIA DELLE ENTRATE che al medesimo titolo accetta, la somma di **€ 49.354.875, 90**, oltre a rinunciare al credito risultante dalle dichiarazioni a.i. 2022, pari a € 458.472,00, per l'importo che eccede quello dei debiti relativi a Ires e Irap risultanti dalla dichiarazione fiscale inerente al periodo d'imposta 2023, nonché all'eventuale eccedenza che dovesse residuare rispetto all'importo stanziato dalla società per il pagamento del debito per "Canone Rai" (€ 1.600.106,00).

La società EGEA COMMERCIALE SRL si impegna, altresì, al riversamento pro-quota all'Agenzia delle entrate degli eventuali risarcimenti ottenuti a seguito della costituzione di parte civile nel procedimento penale in capo agli ex amministratori e a fornire periodico aggiornamento sulle evoluzioni del relativo procedimento, entro 180 giorni dal provvedimento giudiziale definitivo di condanna o dall'eventuale transazione con i dedotti responsabili, stipulata esclusivamente previo assenso da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 3 - Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato in prima battuta dalla cessionaria del ramo d'azienda EGEA ENERGIE SRL mediante n. 40 (quaranta) rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali dovrà essere versata entro la fine del mese di dicembre 2024 mentre le ulteriori rate dovranno essere versate entro la fine di ognuno dei trimestri successivi con pagamento degli interessi al tasso legale *pro tempore* vigente, il cui importo sarà compreso in ciascuna rata. Gli interessi vengono inizialmente calcolati al tasso attualmente vigente, ferma restando la possibilità per la parte che vi abbia interesse, di chiedere il riconteggio con conguaglio dell'eventuale differenza residua. I pagamenti potranno essere effettuati anche mediante compensazione dei crediti fiscali inclusi quelli eventualmente acquisiti presso terzi, di cui la società dovesse disporre alle date di esecuzione dei pagamenti stessi, fermo restando che nel caso in cui la spettanza dei crediti utilizzati dovesse essere disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria, detta società dovrà provvedere a versare all'Agenzia delle Entrate l'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto con cui tale disconoscimento le sarà stato comunicato.

Resta ferma la facoltà delle società di anticipare l'esecuzione dei pagamenti previsti.

Come previsto nella proposta di transazione al paragrafo 6.1.1 lettera N), nell'ipotesi di tardivo pagamento degli importi dovuti in base al presente accordo, purché versati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza concordata, sulle somme tardivamente corrisposte sarà applicata una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali correnti in ragione dei giorni di ritardo da corrispondere contestualmente all'importo versato in ritardo.

I pagamenti saranno effettuati presso gli sportelli di Agenzia Entrate-Riscossione nelle modalità ordinariamente previste e, in assenza di somme residue in carico all'Agente della Riscossione, mediante modello F24. È onere della società, entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento, darne formale comunicazione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 4 - Impegni della Società

La Società si impegna:

- ad informare senza indugio ed in modo adeguato l'AGENZIA DELLE ENTRATE del verificarsi di qualsiasi evento idoneo a pregiudicare in via definitiva il pagamento di quanto previsto nel presente atto;
- a non effettuare distribuzioni (in denaro o in natura) di capitale e/o riserve e/o distribuzione di dividendi nell'arco di piano previsto per il pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 5 - Dichiarazioni e garanzie della Società e Egea Energie srl con unico socio

L a Società ed EGEA ENERGIE SRL con unico socio dichiarano e garantiscono:

- di essere validamente costituite ed esistenti in conformità alle disposizioni di legge applicabili;

- che la sottoscrizione, l'esecuzione e l'adempimento delle obbligazioni predette ha tutte le necessarie deliberazioni degli organi sociali;
- che la stipulazione del presente Accordo e l'adempimento delle obbligazioni con esso assunte non violano alcuna disposizione di legge applicabile e non confliggono con alcuna disposizione del proprio statuto sociale;
- che come ribadito nella Management letter del 10/04/2024, indirizzata al Prof. Danovi, la documentazione messa a disposizione è completa, autentica e attendibile e le informazioni ivi contenute sono corrette ed esatte. La documentazione prodotta, come espressamente previsto dall'art.63 comma 2 del CCII, rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

ART. 6 - Moratoria, pactum de non petendo

Fatta salva l'ipotesi di risoluzione per inadempimento del presente accordo e/o degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la Direzione Regionale del Piemonte, per i crediti oggetto della transazione fiscale, si impegna con efficacia immediata, nelle more della decisione del Tribunale di Torino in merito all'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione, a:

- non intraprendere alcuna azione cautelare e/o esecutiva, conservativa, monitoria od altre azioni aventi analoga natura nei confronti della Società (compresa quella diretta all'instaurazione di una procedura concorsuale);
- non richiedere alla Società, la costituzione di garanzie e/o vincoli a garanzia, di qualunque tipo ed in qualsivoglia forma ovvero a non richiedere alla Società, ovvero a non consentire che siano costituiti, vincoli di qualsiasi tipo a proprio favore, sui beni della Società e/o dei Soci, fermo restando quanto previsto dall'art. 5.

ART. 7– Presentazione accordo di ristrutturazione

La EGEA COMMERCIALE SRL si obbliga a depositare il presente atto di transazione fiscale sottoscritto presso il Tribunale di Torino per il giudizio di omologazione degli accordi ad efficacia estesa in base all'art. 48, c. 4, CCII.

La EGEA COMMERCIALE SRL si obbliga, per il caso in cui non vi provveda la competente Cancelleria, a notificare e iscrivere la sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione nel Registro delle Imprese entro i cinque giorni successivi al deposito della stessa sentenza presso la Cancelleria del Tribunale in base agli artt. 45 e 48 c. 5 CCII.

ART. 8 – Mancata presentazione dell'accordo di ristrutturazione

Il mancato deposito e la mancata iscrizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 7 costituiscono causa di risoluzione di diritto del presente atto di transazione fiscale con conseguente immediato ripristino dell'intera originaria

posizione creditoria erariale, comprensiva anche degli ulteriori interessi di mora maturati, dei compensi e delle spese dovute all'Agente della Riscossione, al netto delle somme eventualmente già versate.

ART. 9 – Efficacia dell'Atto di Transazione

Salvo quanto previsto al precedente art. 8, il presente atto di Transazione fiscale acquista efficacia all'omologazione da parte del Tribunale di Torino

In caso di mancata omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione, il presente atto non avrà efficacia tra le Parti; la Direzione regionale del Piemonte e, per essa, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcuna ulteriore formalità, potranno immediatamente procedere al recupero, per intero, delle singole esposizioni nei confronti della Società, oltre agli interessi maturati.

ART. 10 – Esito indagini in corso - Risoluzione

Qualora dalle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Asti o da altri organi inquirenti dovesse emergere la non veridicità dei dati societari presi a base per le valutazioni di fattibilità e convenienza economica, essendosi la volontà formata su dati non veritieri, l'Agenzia delle Entrate valuterà l'opportunità o la sussistenza dei presupposti per richiedere l'annullamento/risoluzione del presente accordo con immediato ripristino dell'intera originaria posizione creditoria erariale, comprensiva anche degli ulteriori interessi di mora maturati, al netto delle somme eventualmente già versate.

ART. 11 – Assoggettamento a procedure concorsuali e cause di risoluzione

La transazione fiscale s'intende risolta di diritto, con le conseguenze indicate nell'articolo 9, in caso di futuro assoggettamento dei debitori a procedure concorsuali diverse da quella nel cui ambito il presente atto è sottoscritto.

La transazione fiscale, inoltre, è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti all'Agenzia delle Entrate, in base a quanto previsto dall'articolo 63, comma 3, CCII.

Qualora la Società si rendesse in qualsiasi modo inadempiente a quanto previsto nel presente atto o risultasse morosa nel pagamento di eventuali ulteriori debiti fiscali, la Direzione Regionale Piemonte avrà il diritto alla risoluzione per inadempimento e sarà autorizzata a pretendere il pagamento immediato dell'intera differenza fra le singole esposizioni debitorie e le somme già versate.

Al ricorrere di qualunque causa di risoluzione, così come previsto agli articoli nn.8-9-10, si ripristinerà l'intera originaria posizione creditoria erariale, comprensiva anche degli ulteriori interessi di mora maturati, dei compensi e delle spese dovute all'Agente della Riscossione, al netto delle sole somme eventualmente già versate.

ART. 12 – Obblighi di comunicazione

La società EGEA COMMERCIALE SRL avrà cura di comunicare senza indugio alla Direzione Regionale del Piemonte, ai recapiti di seguito convenuti, le attestazioni di avvenuto deposito del presente accordo presso la Cancelleria del Tribunale e presso il Registro delle Imprese competenti.

ART. 13 – Ulteriore attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate

Resta impregiudicato il potere di controllo, nei termini di legge, da parte dell'Agenzia delle Entrate verso la Società in riferimento a controlli automatici o formali o a fattispecie accertate differenti da quelle che hanno determinato il debito oggetto di transazione, senza che tali eventuali controlli possano inficiare la validità della transazione fiscale nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ivi trattata.

ART. 14 – Aumento doloso di passività/sottrazione dolosa di attività

La Direzione Regionale del Piemonte si riserva di assumere le opportune iniziative, a piena tutela degli interessi erariali, nell'ipotesi in cui risultassero elementi tali da fare presupporre che, nonostante la dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, siano configurabili in capo alla società debitrice condotte dirette ad operare un aumento doloso di elementi del passivo o la sottrazione o dissimulazione di elementi propri dell'attivo.

Quanto precisato rileva anche in relazione alle conseguenze previste dall'art. 11 della Legge 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dall'art. 29, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 15 – Sospensione dell'esecuzione degli atti oggetto di Transazione Fiscale

Fermo quanto previsto dall'art. 6 del presente atto, a seguito del deposito della sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, la Direzione Regionale del Piemonte si obbliga, nel termine di dieci giorni dalla data in cui ne venga a conoscenza per via diretta o mediata, a sospendere la riscossione degli importi a ruolo oggetto di falcidia nel presente atto, con decorrenza dalla stessa data di emissione del decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione da parte del Tribunale competente.

ART. 16 – Insindacabilità degli atti oggetto di Transazione Fiscale

La società EGEA COMMERCIALE SRL si impegna a non impugnare e a non muovere eccezioni di alcun tipo, in sede giurisdizionale, avverso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, su alcun atto oggetto della transazione fiscale.

ART. 17 – Esclusione dell'efficacia novativa

Le Parti danno atto e convengono che nessuna delle previsioni del presente atto costituisce, né può essere interpretata, come novazione della esposizione debitoria.

La Transazione Fiscale non ha natura né effetti novativi dei crediti oggetto della medesima.

ART. 18 - Disposizioni varie

Qualsiasi modifica o variazione al presente atto di transazione fiscale non sarà valida e/o vincolante ove essa non risulti approvata per iscritto dalle Parti.

Nel caso in cui una clausola o una condizione del presente atto dovesse venire giudicata, per qualsiasi ragione, invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità ed efficacia delle altre clausole o condizioni del presente atto e le Parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle invalide o inefficaci aventi contenuto più simile a quelle sostituite al fine di salvaguardare la generale economia dell'Accordo.

L'eventuale tolleranza da parte di una delle Parti di comportamenti di altre Parti in violazione delle disposizioni contenute nel presente atto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni qui previste.

ART. 19 – Comunicazioni e recapiti

Qualsiasi comunicazione riguardante l'atto di transazione fiscale dovrà essere effettuata tramite i seguenti recapiti, con preferenza dello strumento della posta elettronica certificata:

per l'**AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale del Piemonte** –
all'indirizzo di

Corso Vinzaglio n. 8 – 10121 TORINO

mail: dr.piemonte.risc@agenziaentrate.it

pec: dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it

per **EGEA COMMERCIALE SRL**

all'indirizzo di

C.so N. Bixio n. 8 – 12051 ALBA (CN)

pec: egeacommerciale@pec.egea.it

per **EGEA ENERGIE SRL**

all'indirizzo di

C.so N.Bixio n. 8 – 12051 ALBA (CN)

pec : egeaenergie@pec.egea.it

ART. 20- Foro competente

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente accordo, e degli atti a esso conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 – Oneri e spese

Ogni e qualsivoglia spesa riconnessa al presente atto – a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese notarili, spese di registrazione, tasse, imposte, spese e/o oneri, anche riconnessi alla formalizzazione dell'Accordo ai sensi di legge – resta ad esclusivo carico della Società.

ART. 22 – Regime Tributario

Il presente atto di transazione è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di negozio soggetto a omologazione giudiziale, fermo restando che il decreto di omologazione sarà altresì soggetto a imposta fissa ricorrendo i presupposti di cui alla Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012.

ART. 23 – Conservazione dell'atto e raccolta

Il presente atto di transazione nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa viene redatto in formato digitale e consegnato alla **Direzione Regionale** e alle società **EGEA COMMERCIALE SRL** e **EGEA ENERGIE SRL**, come sopra rappresentate.

Allegato: piano di ammortamento.

Il presente atto viene letto e approvato dalle parti, presa visione dei documenti allegati, e infine dalle stesse sottoscritto.

Torino, 22 giugno 2024

per **AGENZIA DELLE ENTRATE**
Direzione Regionale del Piemonte
Il Direttore Regionale
Guido Isolabella

per **EGEA COMMERCIALE SRL**
Il Rappresentante Legale
Marco Meo

per **EGEA ENERGIE SRL**
Il Rappresentante Legale
Marco Meo